

Emendamento al PTOF 2016/2019

Delibera del Collegio dei Docenti del 14.03.17 - Delibera del Consiglio di Istituto del 31.03.17

Punto 2.12 FREQUENZA DEI CORSI DIURNI

Si aggiunge quanto segue:

FREQUENZA E VALUTAZIONE DI PERIODI DI TIROCINIO LAVORATIVO

Visto quanto stabilito dalla Guida Operativa al punto 12, in relazione ai periodi di alternanza scuola lavoro si delibera quanto segue.

*Le classi III e IV DIURNE dell'Istituto Professionale Statale, svolgono tali attività lavorative in parte durante i periodi di sospensione dell'attività didattica; in applicazione di quanto previsto dalla detta Guida Operativa le ore di attività lavorativa concorrono dunque alla sola validità del percorso di ASL; **il limite per la validità del percorso lavorativo, STABILITO DALLA GUIDA OPERATIVA, è la frequenza di almeno tre quarti del monte ore indicato nel progetto formativo.***

Per le classi III e IV dell'Istituto Professionale Statale e le classi IV del Liceo Economico-Sociale diurno e pomeridiano-serale, si delibera che la valutazione del periodo di tirocinio lavorativo sia affidato al consiglio di classe riunito in occasione del primo scrutinio utile (primo quadrimestre dell'anno successivo a quello di svolgimento del tirocinio); il voto in decimi espresso contribuirà al calcolo della media dei voti del successivo scrutinio finale (giugno- settembre)

*In caso di assenza, giustificata per **documentati** motivi di salute, maternità e allattamento, ragioni di carattere burocratico o familiare da svolgere nel paese di origine per alunni cittadini di paesi extracomunitari, che impedisca di conseguire, anche in parte il suddetto limite di ore per la validità, il tirocinio lavorativo si considera annullato in toto per mancata validità e lo studente ha diritto/dovere di ripeterlo nei mesi di settembre-ottobre immediatamente successivi, con l'organizzazione a carico dell'Istituto.*

In caso di assenza non giustificata, che impedisca il raggiungimento del suddetto limite di ore per la validità, il tirocinio lavorativo si considera annullato in toto per mancata validità e lo studente ha il dovere di ripeterlo, presso una struttura scelta dall'Istituto, nei mesi di settembre-ottobre immediatamente successivi, previo assenso del consiglio di classe.

Il voto di condotta del primo quadrimestre dell'anno scolastico successivo non potrà, in questo caso, essere superiore a sei (6).

Qualora lo studente non raggiunga neanche in questo secondo tentativo, per qualunque motivo, il previsto limite di ore utile per il riconoscimento della validità del percorso di tirocinio lavorativo, esso si considererà annullato.

*Venendo così a mancare uno dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato, lo studente sarà **automaticamente** trasferito presso la corrispondente classe del corso I.d.A., nel quale il tirocinio non si considera un obbligo ma una possibilità.*

In caso di provvedimento di allontanamento dal tirocinio lavorativo per comportamento inadeguato, adottato dal datore di lavoro e/o dall'Istituto, il tirocinio lavorativo si considera annullato per mancata validità.

*Venendo così a mancare uno dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato, lo studente sarà **automaticamente** trasferito presso la corrispondente classe del corso I.d.A., nel quale il tirocinio non si considera un obbligo ma una possibilità.*